

Decreto del Ministro per le disabilità recante “*Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità*”

FAQ

(agg. al 01.10.2026)

1. Qual è la finalità del contributo?

Il contributo sostiene l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con disabilità, di età inferiore a 35 anni, e valorizza le loro competenze professionali e il loro coinvolgimento nelle attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti del Terzo settore (*cfr. articolo 1, comma 1; articolo 2, comma 1*)

2. Quali datori di lavoro possono presentare domanda?

Possono richiedere il contributo gli enti del Terzo settore individuati dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). (*cfr. articolo 2, comma 1*)

3. Quali rapporti di lavoro sono ammessi?

Il contributo riguarda persone con disabilità di età inferiore a 35 anni, assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformando in contratto a tempo indeterminato un rapporto a termine, anche parziale (purché la trasformazione intervenga nel periodo 23 luglio 2026 – 31 dicembre 2026), per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro. (*cfr. articolo 2, comma 1 e comma 3*)

4. Che cosa si intende per persona con disabilità?

Ai fini dell’accesso al contributo, per “persona con disabilità” si intende la persona con disabilità certificata ovvero:

- a) con condizione di disabilità individuata dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
- b) l’invalido civile;
- c) il titolare di indennità di accompagnamento;
- d) la persona con cecità o sordità civile;
- e) la persona con invalidità o inabilità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- f) la persona con invalidità sul lavoro, titolare del diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa, o con menomazioni dell’integrità psicofisica;

- g) la persona inabile alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. n. 73/1992, del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Qual è il periodo utile per le assunzioni o per la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato?

Sono ammesse le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 23 luglio 2026, data di adozione del decreto, fino al 31 dicembre 2026 (*cfr. articolo 2, comma 1; articolo 4, comma 1*)

6. È ammessa la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche parziale?

Sì. Il contributo può essere richiesto quando un rapporto di lavoro a termine, anche parziale, è trasformato a tempo indeterminato, purché tale trasformazione avvenga nel periodo previsto dal decreto, ved. FAQ 5 (*articolo 2, commi 1 e 3*)

7. A quanto ammonta il contributo?

Il contributo è erogato nella misura massima di: (a) 12.000 euro *una tantum* per ciascuna assunzione effettuata e da (b) 1.000 euro per ogni mese dalla data di ciascuna assunzione intercorsa dall'adozione del decreto sino al 31 dicembre 2026. L'importo mensile, di cui al punto *sub* (b), è riproporzionato per le frazioni di mese. Il contributo complessivo è riconosciuto entro le risorse disponibili e può, quindi, essere rideterminato proporzionalmente se le domande ammissibili superano il limite di spesa (*cfr. articolo 2, commi 6 e 8; articolo 5, comma 3*)

8. Il contributo è cumulabile con altri incentivi?

Sì, è cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti "*de minimis*" di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 e della vigente normativa.

9. Quali requisiti deve possedere il datore di lavoro?

Il datore di lavoro deve essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999 e con le verifiche di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973. Inoltre, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, non deve essersi avvalso dell'esonero dall'obbligo di assunzione previsto dall'articolo 5, comma 3, della stessa legge. Non deve, inoltre, avere rifiutato un'assunzione ai sensi dell'articolo 9; non deve essere incorso nelle sanzioni di cui all'articolo 15 della medesima legge e non deve avere commesso violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano fermi i limiti applicabili agli aiuti "*de minimis*" (*cfr. articolo 3, comma 1*)

10. Il contributo è erogato se il rapporto cessa prima del 31 dicembre 2026?

No. Se il rapporto di lavoro è interrotto o cessa prima del 31 dicembre 2026, il contributo non è erogato. (*cfr. articolo 2, comma 7*)

11. Quali adempimenti sono previsti nei confronti del servizio per il collocamento mirato?

Il datore di lavoro deve informare il servizio competente per il collocamento mirato del territorio in cui si trova la sede di lavoro della persona assunta. La comunicazione è funzionale anche all'eventuale attivazione di interventi di accompagnamento, consulenza e sostegno all'inserimento lavorativo, nonché all'individuazione di accomodamenti ragionevoli. Nell'istanza devono essere indicati il servizio per il collocamento mirato territorialmente competente e gli elementi richiesti dal decreto, compresa l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al predetto servizio. (*cfr. articolo 2, comma 2; articolo 4, comma 2, lettere e) - g); articolo 5, comma 2)*)

12. Come si presenta l'istanza di contributo e quali informazioni deve contenere?

L'istanza per richiedere il contributo deve essere presentata **entro il 31 dicembre 2026**, esclusivamente tramite PEC, a pena di inammissibilità, indirizzata alla casella dedicata all'iniziativa: inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it. Le istanze presentate oltre il 31 dicembre 2026 saranno considerate inammissibili.

L'istanza va redatta secondo il modello predisposto dal Dipartimento e deve essere corredata, **a pena di inammissibilità**, da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il numero di protocollo assegnato all'istanza costituisce il codice identificativo della stessa.

La dichiarazione deve includere i dati identificativi dell'ente richiedente e del legale rappresentante, il numero di iscrizione al RUNTS, i dati delle persone con disabilità assunte e i codici delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, le informazioni relative al collocamento mirato territorialmente competente e agli atti previsti dalla legge n. 68/1999, le dichiarazioni sui requisiti, l'eventuale attestazione sul “*de minimis*”, l'IBAN intestato all'ente, dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, e un indirizzo PEC dell'ente. (*cfr. articolo 4, commi 1-3)*)

13. Cosa accade se le domande ammissibili superano le risorse disponibili?

Qualora, all'esito dell'istruttoria delle istanze ammesse al beneficio, il fabbisogno supera le risorse disponibili, il contributo è rideterminato proporzionalmente in favore di ciascun beneficiario entro il limite di spesa complessivo. (*cfr. articolo 1, comma 2; articolo 2, comma 8; articolo 5, comma 3; articolo 6, comma 2)*)

14. Come viene erogato il contributo?

Il contributo complessivo è erogato in un'unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza, dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, intestato all'ente richiedente. Il Dipartimento pubblica sul proprio sito istituzionale

l'elenco dei destinatari individuati tramite il codice identificativo dell'istanza. (*cfr. articolo 4, comma 2, lettera l); articolo 5, commi 1 e 3*)

15. A chi ci si può rivolgere per richiesta di chiarimenti e quesiti?

È possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: inclusionelavorativa.disabilita@governo.it